

**MODIFICA DELL'ART. 7 DEL CONTRATTO INTEGRATIVO REGIONALE SUI CRITERI PER LA FRUIZIONE DEI PERMESSI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER IL PERSONALE DOCENTE EDUCATIVO ED A.T.A.
TRIENNIO 2024-2027 SOTTOSCRITTO IL 7 NOVEMBRE 2023**

L'anno 2025, il giorno 6 novembre alle ore 14.00 mediante collegamento telematico su Teams, in sede di negoziazione decentrata di livello regionale

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata di livello regionale, così come definita in calce al presente contratto,

ED

i rappresentanti della delegazione sindacale regionale, risultante in calce al presente contratto;

LE PARTI

- VISTO il Contratto integrativo regionale stipulato il giorno 7 novembre 2023, relativo ai criteri per la fruizione dei permessi per il diritto allo studio del personale docente, educativo e ATA, per il triennio 2024/2027;
- VISTO il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca periodo 2019-2021, siglato in data 18 gennaio 2024;
- VISTA l'integrazione all'art. 7 del sopracitato Contratto integrativo regionale, sottoscritta il 15 novembre 2024;
- VISTO l'orientamento applicativo CIS 126 dell'ARAN del 17 febbraio 2025;
- RITENUTO opportuno rivedere ed aggiornare detto contratto integrativo regionale, unicamente **per quanto concerne le modalità di fruizione delle ore di permesso per la frequenza dei corsi in orari coincidenti con quelli di servizio e per lo svolgimento degli esami relativi**, l'art. 7 viene così modificato e sostituito:

Art. 7

Modalità di fruizione

I permessi per il diritto allo studio sono concessi al personale, così come sopra individuato, nella misura di 150 ore individuali annue riferite all'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre). Nell'ambito delle 150 ore individuali deve essere compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi o degli esami. Nel caso in cui il numero di ore autorizzabili a livello provinciale, determinate ai sensi dell'art. 1, si discosti, in difetto, dal numero complessivo di ore richieste dal relativo personale scolastico, la misura di 150 ore individuali annue riferite all'anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), di cui al presente articolo, intesa come misura massima, dovrà essere oggetto, per ciascuna delle tipologie previste dall'art. 4, di riduzione proporzionale percentuale, da applicare, in uguale misura e senza distinzione di percorso di studio. Il personale beneficiario dei permessi retribuiti, oggetto del presente contratto, ha diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami, salvo motivate e inderogabili esigenze di tutela del servizio pubblico. Detto personale, inoltre, non è obbligato a prestazioni di lavoro straordinario.

I permessi retribuiti possono essere concessi, sia al personale con contratto a tempo indeterminato che al personale con contratto a tempo determinato, solo per frequentare i corsi indicati nella richiesta che si svolgano in orari coincidenti con quelli di servizio e - nel limite del 20% - solo per lo svolgimento dei relativi esami. Non possono essere concessi per tutte le necessità connesse all'esigenza di preparazione

degli esami ovvero per altre attività complementari.

La partecipazione all'esame va documentata mediante autocertificazione, a posteriori, indipendentemente dall'esito riportato.

Il personale cui sono stati concessi i permessi in altra provincia o regione conserva titolo alla fruizione della quota residua degli stessi per il periodo 1° settembre – 31 dicembre. Tale personale non grava sul contingente della nuova provincia di assegnazione. Le ore del diritto allo studio che sono state concesse alle singole unità di personale scolastico sono fruibili per tutto l'anno solare, anche nel caso in cui intervenga, a qualunque titolo, una variazione del proprio profilo professionale (es: personale ATA con incarico a tempo determinato di docente che al 1° settembre dell'anno scolastico successivo rientri in servizio nel proprio profilo professionale). All'interno delle ore di permesso retribuito per il diritto allo studio concesse dagli Uffici di Ambito Territoriale, determinate secondo i criteri stabiliti nel CIR, può essere riconosciuta la fruizione di ore di diritto allo studio anche per le ore di tirocinio, se previste nell'organizzazione dei corsi di riferimento, sia per il personale docente ed educativo che per il personale ATA.

Numero massimo di ore di permesso assegnabili per ciascuna tipologia di percorso:

a) n. 150 ore:

- rinnovo dei permessi per il numero di anni pari alla durata legale del corso, consentendo l'estensione ad un ulteriore anno fuori corso;
- prosecuzione corsi per conseguimento titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- TFA e corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'acquisizione di 60 CFU/CFA;
- frequenza corsi universitari abilitanti per l'acquisizione dei 60 CFU/CFA;

b) n. 100 ore:

- Corsi CLIL

c) n. 50 ore:

- frequenza corsi di studio universitari per l'acquisizione dei 36/30 CFU/CFA e/o di ulteriori crediti formativi integrativi per l'acquisizione del titolo di studio necessario per l'insegnamento su posti/classi di concorso diverse da quella nella quale si presta servizio;
- corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno per l'acquisizione di 30 CFU/CFA;

d) n. 50 ore:

- frequenza di corsi on line anche presso università telematiche da attestare con certificazione da parte dell'università;

Il numero su indicato di ore costituisce il tetto massimo. L'effettivo numero di ore da autorizzare, per la frequenza e la preparazione all'esame di singoli corsi degli Atenei, dovrà essere calcolato in proporzione al numero dei crediti assegnati alla singola materia. Il provvedimento di concessione delle ore, determinate come sopra stabilito, sarà effettuato dagli Uffici di Ambito territoriale per la provincia di rispettiva competenza e pubblicato sui rispettivi siti web istituzionali.

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

IL DIRETTORE GENERALE

Stefano Suraniti



LA DIRIGENTE

CARUSO SERENA
BAVISOTTO Bavisotto
07.11.2025
14:18:18
UTC



LA DELEGAZIONE SINDACALE

C.I.S.L. Scuola



Claudia Zanella
06.11.2025
20:57:12
GMT+01:00

ANIEF



Firmato digitalmente da
STRINO MARCO
C=IT

FGU Gilda Unams Piemonte



Giuseppe Giunta
07.11.2025
14:05:22
GMT+02:00

S.N.A.L.S. - C.O.N.F.S.A.L.